REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

quest'atto convengono quanto segue:

PROVINCIA DI CREMONA

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR E PICCOLA RISTORAZIONE CON ANNESSE STRUTTURE RICREATIVO SPORTIVE DEI LOCALI DEL CENTRO SPORTIVO DEL COMUNE DI SERGNANO.

(CIG N.).

(il presente doc. è una bozza,	la stessa potrà essere sistemata e	integrata all'atto dell	l <mark>a firma del contratto tra</mark>
	le parti)		

L'anno duemila ventitre (2024), il giorno (xx) del mese di MESE (xx) presso la Sede Municipale del Comune di, in
senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:
1), nato a
2), nato a
Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20xx/00... del XX/XX/20xx si esprimeva la volontà di indire una gara d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di bar e piccola ristorazione con annesse strutture ricreativo sportive dei locali del centro sportivo del comune di sergnano.;
- con Determinazione n. 20xx/....... del XX/XX/20xx, si disponeva di procedere all'affidamento del Servizio per una durata di anni 5, mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla Consorzio.IT spa di procedere all'espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d'Appalto;
- è stata indetta procedura aperta , ai sensi dell'art.71, del D.Lgs. 36/2023, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;

 l'intera 	procedura	è stata e	espletata	mediant	e l'utilizzo	della	piattaforma	di	intermediazione	telematica	a di
Regione	Lombardia	denomin	nata "Sint	el", con	l'ausilio d	di siste	emi informat	ici	e l'utilizzazione	di modalità	ı di
comunic	azione in for	rma eletti	ronica;								

- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. (in lettere) società e

precisamente:
=
- che con verbale delle operazioni di gara n del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di/100 punti riportato dalla Soc
- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con determinazione dirigenziale n. 20xx/, del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune alla Società Soc.

- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
- che il Concessionario attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

ACCERTATO:

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;
- che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 18, c. 3, D.lgs. 36/2023) e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- quanto all'attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX/xx/xx, il Comune, con riferimento all'art. del disciplinare di gara, ha richiesto al Concessionario di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio.

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione di bar e piccola ristorazione con annesse strutture ricreativo sportive dei locali del centro sportivo del Comune di Sergnano a mente dell'art. 176 del Codice.

Il servizio è reso Presso il Centro Sportivo Comunale, sito in Via Vallarsa in Sergnano con garanzia di gestione completa del servizio e di tutto quanto necessario, come meglio precisato nel CSA

Allegati al presente contratto, anche se non materialmente presenti, si intendono qui integralmente richiamati:

- Capitolato Speciale Amministrativo ed allegati
- Offerta tecnica presentata
- Offerta economica presentata

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I servizi effettuati dal Concessionario dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Lombardia – Giunta Regionale – Direzione generale Sanità .

Art. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Comune concede in concessione il servizio di cui al precedente articolo al Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato speciale completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. ____ del ______, che, sottoscritti dal Concessionario per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

Art.4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

Il Concessionario dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Saranno a carico del Concessionario le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

ART. 5 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, alla L. 283/62 ed al Regolamento di esecuzione 327/80 e s.m., nonché a quanto previsto dal Regolamento locali e di igiene, il personale dell Concessionario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica Amministrazione,

Il Concessionario si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari

all'espletamento delle funzioni.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Art. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE Ai fini del valore complessivo si assume come valore l'importo del canone offerto in sede di gara di € _______ IVA esclusa per la durata di ____ anni Il valore della concessione, come valore del ricavo medio annuo previsto imponibile, è stimato in Euro ______ complessivo per ____ anni di servizio. Viene allegato anche il PEF presentato in sede di offerta ART. 7 − DURATA DELL'APPALTO Il presente appalto avrà durata di anni (da 5 a 10 secondo offerta) ______ con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio. Il Concessionario non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza

ART. 8 - AGGIORNAMENTO CANONE.

A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.

Il Concessionario è tenuto a dar corso all'appalto anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto e nelle more delle verifiche di legge necessarie, il tutto per garantire il servizio nei tempi e modi necessari al

Pertanto dal secondo anno di servizio si applicherà la revisione prezzi, adeguando il canone concessorio da versare alla amministrazione, sulla base della variazione registrata nell'anno precedente ISTAT indice dei prezzi al consumo NIC. L'adeguamento prezzi potrà essere positivo o negativo.

ART. 9 – PAGAMENTI

Comune.

Il Concessionario provvederà a sue cure e spese a gestire il rapporto con l'utenza e la ricezione dei pagamenti da parte degli utenti, come meglio descritto nel Capitolato d'Appalto.

Il Concessionario dovrà provvedere entro e non oltre dieci giorni, dalla data di avvenuta notifica, al rimborso del canone di concessione annuale, che sarà suddiviso in due rate semestrali anticipate, da riconoscere all'Amministrazione in ordine temporale nel modo seguente entro il 10.02 e entro il 10.08 di ogni anno.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBCONCESSIONE e CESSIONE DEL CREDITO

Resta vietato al Concessionario, pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale della concessione.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del Comune.

ART. 11 - CAUZIONE

La cauzione definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite del Concessionario in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.

ART. 12 - ASSICURAZIONI

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

A tal fine, il Concessionario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, nonché ogni altro danno inerente, consequente e connesso allo svolgimento del servizio.

L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a quanto richiamato all'art. 11 del Capitolato, per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.

La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

Il Concessionario si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

L'esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se il Concessionario non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico del Concessionario. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi.

Il Concessionario si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

ART. 16 - CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

ART. 17 - PENALITA'

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti e fermo restando la disciplina della forza maggiore, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, il Comune applicherà, una penale del valore da un minimo di €. 100,00= (cento/00) sino ad un massimo di €. 500,00= (cinquecento/00=) in relazione all'inadempimento rilevato.

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute nell'arco della durata del servizio, il Comune si riserva di applicare ulteriori penali in relazione alla loro gravità, nel seguente modo: maggiorazione più 25% alla seconda infrazione, maggiorazione del 50% alla terza, decadenza del contratto alla quarta.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'Impresa per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il Concessionario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite mail o PEC) e l'assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe e/o per eseguire le prestazioni.

Il Responsabile del Servizio, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'I.A., potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'A.C. procederà all'applicazione delle penali negli importi sopra individuati.

Il Concessionario non potrà sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'Esecutore tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte dell'Impresa, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la garanzia definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 18 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO

Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
- b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- c) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- d) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- e) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
- f) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
- g) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- h) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- i) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi il Comune potrà risolvere di diritto il contratto comunicando al Concessionario con comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Art 19. - RECESSO

E' sempre facoltà del Comune recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni al Concessionario.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare si impegna a:

- a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
- c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 21 – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello

unico informatico.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico. Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Art 24. - CONTROVERSIE

Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Tribunale di Cremona

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Concessionario si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

Sono richiamati, anche se non materialmente allegati, i documenti che descrivono il servizio, allegati al Disciplinare e presentati in sede di proposta tecnico-economica:

- Proposta tecnica e proposta economica, PEF, presentati dal Concessionario;
- Capitolato SpecialE;

Il Comune comunicherà al Concessionario ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato.

Letto, firmato e sottoscritto.
Il Concessionario
Per il Comune IL RESPONSABILE DELL'AREA
Per il Comune IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE